Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1976

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote

(76/763/CEE)

(GU L 262 del 27.9.1976, pag. 135)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Direttiva 82/890/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1982	L 378	45	31.12.1982
►**M2**	Direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997	L 277	24	10.10.1997
►**M3**	Direttiva 1999/86/CE del Consiglio dell'11 novembre 1999	L 297	22	18.11.1999
►**M4**	Direttiva 2010/52/UE della Commissione dell'11 agosto 2010	L 213	37	13.8.2010

▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1976

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote

(76/763/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ([1]),

visto il parere del Comitato economico e sociale ([2]),

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i trattori ai sensi delle legislazioni nazionali concernono, tra l'altro, i sedili per accompagnatori;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ([3]);

considerando che la presente direttiva ha lo scopo di armonizzare le disposizioni nazionali relative alle norme di costruzione e di installazione dei sedili per accompagnatori dei trattori agricoli, ma non quello di uniformare le disposizioni relative alla presenza obbligatoria o meno di un sedile di questo tipo sui trattori agricoli; che essa non si prefigge neppure l'armonizzazione delle disposizioni che prevedono la possibilità di installare sui trattori almeno un sedile per accompagnatore; che i problemi ancora insoluti per quanto riguarda il sedile per accompagnatore, in quanto uno degli elementi che figurano sulla scheda di omologazione, dovranno essere risolti al più presto completando la presente direttiva al fine di creare, anche per quanto concerne il sedile per accompagnatore, le condizioni richieste per il rilascio dell'omologazione CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Per trattore (agricolo o forestale) si intende ogni veicolo a motore, a ruote o a cingoli, avente almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella sua potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare od azionare determinati attrezzi, macchine o rimorchi destinati all'impiego nelle attività agricole o forestali. Esso può essere attrezzato per il trasporto di un carico o munito di sedili per accompagnatori.

([1]) GU n. 28 del 17. 2. 1967, pag. 462/67.
([2]) GU n. 42 del 7. 3. 1967, pag. 620/67.
([3]) GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.

▼M1

2. La presente direttiva si applica soltanto ai trattori di cui al paragrafo precedente, montati su pneumatici, aventi almeno due assi, con una velocità massima di costruzione compresa tra 6 e ►M2 40 km/h ◄ e per i quali la carreggiata raggiunge almeno 1 250 mm.

▼B

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né quella di portata nazionale per motivi inerenti ai sedili di accompagnatore se tali sedili soddisfano i requisiti figuranti nell'allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'uso dei trattori per motivi inerenti ai sedili di accompagnatore, se tali sedili soddisfano i requisiti figuranti nell'allegato.

Articolo 4

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le disposizioni dell'allegato sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 13 della direttiva 74/150/CEE.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 18 mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼**M4**

ALLEGATO

Eventuali sedili per accompagnatori devono essere conformi alla norma EN 15694:2009.